



Tribunale di Sondrio

Ordine di Servizio n. 20 /2023

Oggetto: D. Lgs 10 ottobre 2022, n. 150 “Riforma Cartabia” – “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari esecuzione delle pene pecuniarie”: esecuzione delle pene pecuniarie

Il Presidente

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari esecuzione delle pene pecuniarie”;

Rilevata la nuova formulazione dell’art. 660 c.p.p. e delle relative disposizioni di attuazione (art. 181 bis disp. att. c.p.p.) ridisegna in modo sostanziale la procedura esecutiva delle pene pecuniarie, semplificandola e riducendone il numero dei passaggi e degli attori.

Separato dalla riscossione delle spese di giustizia, per le quali resta la disciplina previgente, il sistema recupera una più coerente dimensione endopenalistica. L’esito possibile, infatti, in caso di mancato pagamento, non è più il passaggio ad una fase analoga alla esecuzione dei crediti di diritto pubblico, cioè iscrizione a ruolo, cartella di pagamento/precetto, eventuale pignoramento e - solo in caso di impossibilità - conversione in misura limitativa della libertà, bensì direttamente la conversione in semilibertà sostitutiva (art. 660 comma 2 c.p.p./ art. 102 l. n. 689/1981) o, in caso di accertata mancanza di mezzi, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva (cfr. art. 103 l. n. 689/1981).

Il concessionario viene sollevato da ogni compito e l’agente di riscossione ridotto ad una mera funzione di incasso e registrazione del pagamento da comunicare alla procura;

Dato atto che la Riforma si applica, per espressa volontà della legge alle condanne relative ai fatti commessi dopo il 31.12.2022;

Rilevato quindi che:

- la Riforma ridimensiona la funzione della cancelleria del giudice dell'esecuzione/Ufficio Recupero crediti o "campione penale", che resta responsabile per le partite passate e per il futuro solo del recupero delle spese di giustizia;
- scompare dalla procedura l'attività di iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie, controllo e comunicazione con il concessionario o comunque con l'Agenzia incaricata della riscossione. Per effetto della Riforma, non saranno più gestiti dall'URC i decreti penali di condanna né i provvedimenti emessi (sentenze) contenenti condanna a pena pecuniaria.

Quindi, per i fatti commessi dopo il 31.12.2022, l'Ufficio Recupero Crediti di questo Tribunale, riceverà i Fogli di notizie della Cancelleria Dibattimentale e GIP-GUP contenenti provvedimenti giurisdizionali con condanna alle spese;

Utile prevedere una indicazione univoca (es. una C scritta in alto sulla copertina del fascicolo) che distingua i fascicoli da inviare per la esecuzione della pena pecuniaria in Procura.

Inoltre, al fine di evitare problemi, sarà opportuno che i responsabili, tenuti alla chiusura del foglio notizie, appongano la dicitura "Cartabia".

Ciò agevolerà l'URC in sede di compilazione della Nota A e trasmissione del titolo alla società Equitalia Giustizia SpA - che per i processi Cartabia dovrà procedere solo alla quantificazione ed annotazione del credito delle sole spese, inviando i ruolo solo per queste ultime e non dovrà occuparsi più del recupero delle pene pecuniarie derivanti dai titoli giudiziari.

Da rilevare, inoltre, che i provvedimenti di Unificazione Pene Concorrenti emessi dalla locale Procura rientrano nella normativa previgente se riguardano solo titoli emessi prima della Riforma Cartabia; si applicherà la nuova normativa se ricomprendono anche titoli post-riforma;

Pertanto, **a decorrere dal 1 gennaio 2023**, l'Ufficio Recupero Crediti, continuerà:

- a ricevere tutti i provvedimenti giurisdizionali nei quali ci siano **spese di giustizia da recuperare**;
- a ricevere i provvedimenti giurisdizionali (compresi i decreti penali di condanna per fatti commessi fino al 31.12.2022), che invierà (con NOTA A) ad Equitalia Giustizia SpA come da convenzione in atto;
- ad inviare ad Equitalia i provvedimenti di Unificazione Pene concorrenti ancora giacenti (con NOTA A), ricomprendenti tutte le sentenze ante Riforma;
- ad inviare le proposte di conversioni ex art. 238 bis alla locale Procura della Repubblica (sino ad esaurimento circolare Natoli – Partite correnti-arretrate);

- ad inviare le proposte di conversione ex art. 660 c.p.p., alla locale Procura della Repubblica afferenti le comunicazioni di inesigibilità dell'agente della riscossione (afferenti parte di credito di campione penale inviate a ruolo anni pregressi sino ad esaurimento)
- a gestire tutte le vicende del credito delle partite gestite dall'URC ante convenzione Equitalia Giustizia;

Richiamato, altresì, l'art. 181-bis delle disposizioni attuative, nella nuova formulazione, recante quanto segue: *“Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.”*.

La nuova disciplina della modalità di pagamento delle pene pecuniarie, presuppone nuovi modelli organizzativi degli Uffici giudiziari per il relativo adeguamento.

La delega conferita al Governo prevedeva la predisposizione di strumenti che assicurassero l'effettività di riscossione. Pertanto, il comma 2, prevede l'organizzazione di modalità telematiche di pagamento che dovranno essere individuate dal Ministero della Giustizia, il quale dovrà curarne il periodo aggiornamento. Le stesse saranno adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Riforma, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

E' in corso di implementazione, quindi, da parte del Ministero della Giustizia, un decreto che dovrà disciplinare nel dettaglio le suddette modalità informatiche, con adeguamento degli attuali sistemi informatici (SIEP, ecc.), che consentirà agli uffici giudiziari di ottenere al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione ex art. 660 c.p.p. (per la Procura) la stampa dei “foglio per il pagamento” contenente l'IUV (Identificativo Unico di Versamento) richiesto per provvedere al pagamento con PAGOPA;

Rilevato che:

- tramite il canale di comunicazione Filodiretto, il Ministero della Giustizia ha recentemente dato risposta ad un quesito formulato in merito alle modalità di pagamento della pena pecuniaria irrogata con decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 460, comma 1, lett. h)-ter c.p.p., così come previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 150/2022.

Il Tribunale di Udine, con riferimento alla nuova previsione di recente introduzione, ha nello specifico segnalato che: *“Per ciò che attiene al decreto penale di condanna, sono state previste la facoltà di accedere alla giustizia riparativa o l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di 1/5 nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione. Dal testo della riforma non emerge alcuna indicazione sulle modalità in cui il pagamento deve essere effettuato né sui codici che dovrebbero essere utilizzati per il pagamento”*. L'istante proponeva quindi quali soluzioni operative il PagoPA ovvero l'utilizzo del modello F23;

- il Ministero, per rispondere al quesito riporta le disposizioni transitorie contenute nell'art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 150/2022, il quale prevede che “le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore”: Secondo la Direzione non sussistono quindi impedimenti ad utilizzare, per il pagamento (ed eventuale recupero) della pena pecuniaria irrogata per reato consumato in data antecedente all'entrata in vigore della Riforma, le modalità prescritte dalle normative vigenti

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'F23, il Ministero, con risposta separata del 6 febbraio 2023, ha chiarito che è consentito il suo utilizzo per tali pagamenti, avvalendosi dei codici già in uso presso gli uffici giudiziari, in modo da consentire al condannato di beneficiare della riduzione della pena operando il pagamento entro 15 giorni, con rinuncia all'apposizione; il tutto nelle more dell'adozione, da parte del Dicastero, del decreto previsto dall'art. 181-bis disp.att. c.p.p.;

Ritenuto, inoltre, che la richiesta di certificazione per uso passaporto, dovrà essere ancora di competenza dell'URC di ogni Tribunale per tutti i titoli anteriori alla Riforma; della Procura per titoli successivi (fatti dopo il 31.12.2022). In tal senso, dovrà essere avvisata la Questura di Sondrio, affinché rivolga le richieste in relazione alle predette competenze funzionali.

DISPONE

In attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari esecuzione delle pene pecuniarie”, quanto segue:

- ai sensi del novellato art. 660 c.p.p., le Cancellerie penali (GIP – GUP – Dibattimento), nonché l'Ufficio Giudice di Pace di Sondrio, trasmetteranno le sentenze ove sia prevista una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva.

Il Pubblico Ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento;

- ai sensi dell'art. 181-bis disp. att. c.p.p., introdotto con la Riforma “Cartabia”, nelle more dell'adozione da parte del Dicastero, di apposito decreto per la relativa disciplina ed attuazione, il Ministero, nel rispondere ad un quesito formulato da un Ufficio Giudiziario tramite il canale Filodiretto, riporta le disposizioni transitorie contenute nell'art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 150/2022, il quale prevede che “le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore”;

- **di dare atto che la Riforma si applica, per espressa volontà della legge alle condanne relative ai fatti commessi dopo il 31.12.2022;**
- l'Ufficio Recupero Crediti, in relazione alle competenze post – Riforma, continuerà:
 - a ricevere tutti i provvedimenti giurisdizionali nei quali ci siano spese di giustizia da recuperare;
 - a ricevere i provvedimenti giurisdizionali (compresi i decreti penali di condanna per fatti commessi fino al 31.12.2022), che invierà (con NOTA A) ad Equitalia Giustizia SpA come da convenzione in atto;
 - ad inviare ad Equitalia i provvedimenti di Unificazione Pene concorrenti ancora giacenti (con NOTA A), ricomprendenti tutte le sentenze ante Riforma;
 - ad inviare le proposte di conversioni ex art. 238 bis alla locale Procura della Repubblica (sino ad esaurimento circolare Natoli – Partite correnti-arretrate);
 - ad inviare le proposte di conversione ex art. 660 c.p.p., alla locale Procura della Repubblica afferenti le comunicazioni di inesigibilità dell'agente della riscossione (afferenti parte di credito di campione penale inviate a ruolo anni pregressi sino ad esaurimento)
 - a gestire tutte le vicende del credito delle partite gestite dall'URC ante convenzione Equitalia Giustizia;

di dare atto, inoltre, che la richiesta di certificazione per uso passaporto, dovrà essere ancora di competenza dell'URC di ogni Tribunale per tutti i titoli anteriori alla Riforma; della Procura per titoli successivi (fatti dopo il 31.12.2022). In tal senso, dovrà essere avvisata la Questura di Sondrio, affinché rivolga le richieste in relazione alle predette competenze funzionali.

Si comunichi: al Presidente di Sezione, a tutti i Magistrati ordinari ed onorari, al Direttore Amministrativo, al Sig. Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli Avvocati di Sondrio, a tutto il personale, all'Ufficio Giudice di Pace di Sondrio, alla Questura di Sondrio per quanto di competenza.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Il Presidente

Dr. Giorgio Barbuto

